

Quesito 1:

In merito agli adempimenti descritti al paragrafo 7bis del disciplinare e specificatamente a quelli descritti al punto 7.bis.3 relativi “all’obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30% delle assunzioni necessarie per l’esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all’occupazione giovanile, sia all’occupazione femminile”, nonché alle prescrizioni contenute nello stesso disciplinare al successivo paragrafo 14.3.2 punto 10 dove è riportato che la dichiarazione di assumere l’impegno di cui sopra, è richiesta, “in caso di ‘consorzi cooperativi’ (ecc.) a cura del Consorzio ed a cura del consorziato per il quale lo stesso concorre. In relazione alla suddetta richiesta, si specifica che nel caso un operatore economico sia un Consorzio di Cooperative sociali di cui all’art. 45 co.2 lett. B) del Codice Appalti, lo stesso, per sua stessa natura, indica in sede di gara, una o più delle sue cooperative socie che, per suo conto, eseguirà il servizio appaltato. Pertanto il Consorzio concorrente, agendo da general contractor, non provvede mai alla assunzione diretta di personale da impiegare sul servizio: tale incombenza ricade esclusivamente sulla consorziata esecutrice. Per quanto sopra espresso si chiede conferma che la dichiarazione di cui al punto 7.bis.3 sia resa esclusivamente dalla consorziata esecutrice e non anche dal Consorzio concorrente.

Risposta 1:

La dichiarazione di cui al punto 7 bis. 3 deve essere resa sia dal consorzio che dalla consorziata esecutrice, perché il consorzio assume e sottoscrive, insieme alla consorziata esecutrice, l’obbligo relativo al fatto che in caso di necessarie assunzioni la consorziata esecutrice procederà a dette assunzioni nel rispetto delle quote previste.

Quesito 2: Buongiorno, si chiede, relativamente ai requisiti minimi previsti per la figura dell’educatore, se sia possibile considerare l’esperienza in altri servizi educativi rivolti a minori e adolescenti non solo di educativa di strada.

Risposta 2:

I requisiti minimi previsti per la figura dell’educatore sono disciplinati dal Capitolato speciale d’appalto art. 6 prevedendo il possesso di appositi titoli di studio ed esperienza.

Al di fuori della specifica esperienza nel settore dell’educativa di strada, è possibile considerare come valida l’esperienza maturata in:

"Eventuali tirocini o esperienze di volontariato (incluso il servizio civile) effettuati e certificati, esclusivamente nell’ambito di progetti per l’adolescenza e i giovani nel limite massimo di 6 mesi per ciascun educatore."

Quesito 3:

Buongiorno, con la presente si chiede di specificare se sia possibile indicare – al fine di comprovare i requisiti minimi del personale da impiegare come educatore – un corso di formazione come educatore di strada (maggiore di 30 ore), che avrà termine l’11 Aprile 2022.

Risposta 3:

Dal momento che il criterio di valutazione 2.2 (Adeguatezza delle professionalità da impiegare nel gruppo di lavoro) di cui al punto 17.1 del Disciplinare di gara, prevede che:

“La S.A. intende valutare la qualificazione del personale impiegato nella realizzazione del servizio. Il punteggio verrà attribuito considerando in particolare: - l’organigramma, - la composizione del gruppo di lavoro per cui si chiede una descrizione delle figure professionali impiegate, - l’utilizzo di personale con titoli di studio ed esperienza ulteriori rispetto ai minimi richiesti.”

I requisiti minimi del personale da impiegare debbono essere posseduti alla scadenza del bando.